



REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 3 settembre 2020

NUMERO AFFARE 00873/2020

OGGETTO:

Ministero dell'ambiente.

Schema di regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione datata 16 luglio 2020, trasmessa il 21 luglio 2020, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Rotondo;

Premesso

Lo schema di regolamento individua, sulla base del mandato contenuto nell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Codice dell'ambiente), i criteri nel rispetto dei quali i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, a valle di apposito trattamento e se soddisfano i requisiti stabiliti nel regolamento, cessano di essere qualificati come rifiuti per essere reintrodotti nel ciclo economico come prodotti.

Esso si inserisce in un quadro regolamentare più vasto e complesso proteso alla massima attuazione dei principi dell'economia circolare e della società del recupero e del riciclaggio, che trovano il loro

fondamento nell'istituto, elaborato in ambito europeo, dell'End of Waste, disciplinato dall'articolo 6 della Direttiva 2008/98/CE.

Lo schema di regolamento in esame è stato preceduto dall'esame di altri testi regolamentari, adottati tutti in esecuzione dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i quali la Sezione ha già reso i propri pareri e al cui contenuto fa, pertanto, rinvio per tutte le premesse e le considerazioni di carattere generale. Segnatamente: parere numero 897/2020, data di spedizione 13 maggio 2020, reso sullo "Schema di regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone"; parere numero 0938/2020, data di spedizione 22 maggio 2020, reso sullo "Schema di regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della componente inerte dei rifiuti da spazzamento stradale"; parere numero 03186/2019, data di spedizione 23 dicembre 2019, reso sullo "Schema di regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso"; parere numero 00208/2019, data di spedizione 14 gennaio 2019, reso sullo "Schema di regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP)"; parere numero 01445/2017, data di spedizione 19 giugno 2017, reso sullo "Schema di regolamento recante "disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso"; parere numero 03325/2012, data di spedizione 19 luglio 2012, reso sullo "Schema di regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS)".

Il presente schema di regolamento, sottoposto al parere del Consiglio di Stato si colloca, dunque, nell'ambito delle misure volte a creare, in conformità alla direttiva 2008/98/CE, una società del riciclo dei rifiuti riducendo, al contempo, le quantità di rifiuti avviati in discarica e perseguendo gli obiettivi dell'economia circolare.

Il testo del regolamento, adottato, sul presupposto dell'assenza di specifici criteri comunitari, con decreto ministeriale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnico-finanziaria, dell'A.I.R. e dell'A.T.N.

Sono stati acquisiti i pareri dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca) e dell'ISS (Istituto Superiore Sanità).

In particolare, ISPRA ha reso tre pareri, rispettivamente in data 10 luglio 2017, prot. 9897, 13 aprile 2018, prot. 5821 e 18 dicembre 2018, prot. 71564.

Il Ministero ha, altresì, richiesto ai due Istituti un parere aggiuntivo sul tema concernente i valori limite da fissare per i solfati e i cloruri; i pareri sono stati resi da ISPRA e ISS rispettivamente in data 22 maggio 2020, prot. 21813 e 24 giugno 2020, prot. 0022376. I due Istituti hanno concordato di fissare il limite di tali parametri a 750 mg/l, ritenendo tale valore adeguato e rispondente alle esigenze di salvaguardia e tutela sia della salute umana che dell'ambiente.

Lo schema si compone di sette articoli e tre allegati.

Considerato

L'Affare non può essere ancora definito.

La Sezione ha necessità di acquisire ulteriori, integrativi elementi di fatto indispensabili per la compiuta istruzione dell’Affare.

Il Ministero referente è invitato, pertanto, a trasmettere una relazione integrativa di chiarimenti sui seguenti punti.

1. Nell’A.I.R. (pag. 5) il Ministero riferisce che “si sono svolte numerose riunioni tecniche del gruppo di lavoro costituito dalla Direzione generale RIN, Associazione Nazionale Produttori Aggregati Riciclati (ANPAR), Confartigianato [...]”.

L’Amministrazione è invitata a chiarire, per ciascuna associazione di categoria consultata, se e quali proposte sono state recepite nel testo di regolamento e quali, invece, ritenute non meritevoli di positivo apprezzamento, illustrandone in ambo i casi le ragioni. La documentazione relativa alle consultazioni (segnatamente, quella di ANPAR) dovrà essere allegata alla relazione integrativa.

2. Dalla lettura della Relazione illustrativa non emerge, allo stato, in modo sufficientemente chiaro, esaustivo e preciso il percorso logico-argomentativo in base al quale l’Amministrazione ha individuato i parametri indicati nelle Tabelle allegate al testo del decreto.

Nella Relazione illustrativa si afferma, infatti, in modo alquanto generico e apodittico, che: *“L’attuale versione recepisce tutte le indicazioni e le osservazioni presentate da ISPRA, se si eccettua la proposta concernente la differenziazione del campionamento e delle analisi sui materiali in uscita secondo una tempistica variabile in funzione della destinazione d’uso delle aree e della tipologia di demolizione attuata dal produttore del rifiuto [...]”*.

Ove si consideri che l’interlocuzione con l’ISPRA, come già rilevato, si è sviluppata nel tempo attraverso il rilascio da parte dell’Istituto di una pluralità di pareri, su versioni progressivamente modificate dello schema di regolamento, e che a sua volta l’ISPRA ha, talvolta, indicato i limiti massimi di concentrazione suggeriti per determinate sostanze rinviando ad altri parametri già contemplati dall’ordinamento ad altri fini (si consideri, ad esempio, quanto precisato alla pag. 7, terzo capoverso, della nota ISPRA 7 luglio 2017, prot. 033963), appare indispensabile che la Relazione illustrativa venga integrata in modo da indicare in modo esaustivo, organico e autosufficiente, per ciascuno dei parametri indicati nelle Tabelle allegate alla Relazione, in base a quale percorso il Ministero sia pervenuto alla determinazione del medesimo e, in particolare:

qualora si sia ritenuto di recepire per tale parametro indicazioni dell’ISPRA, dell’ISS e/o di associazioni di categoria, precisando in tal caso con quali note e – laddove risulti - in base a quali criteri sia stata individuato e suggerito il relativo parametro da tali soggetti, nonché le valutazioni che hanno portato il Ministero a recepire tale indicazione;

qualora non si siano recepite per tale parametro indicazioni dell’ISPRA, dell’ISS e/o di associazioni di categoria, precisando le valutazioni che hanno portato il Ministero alla soluzione scelta nello schema di regolamento.

3. L’Allegato 1, lettera a), così recita: *“Per la produzione di aggregati recuperati sono utilizzati esclusivamente i rifiuti inerti da costruzione e demolizione non pericolosi identificati nella Tabella 1, punto 1, ed i rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2.”*.

La Sezione ha necessità di avere chiarimenti sulla locuzione *“non pericolosi”* riferita ai rifiuti inerti. Non è chiaro, infatti, se l’affermazione *“rifiuti inerti [...] non pericolosi”*, riutilizzabili per la produzione di aggregati recuperati, debba intendersi come formula assertiva (i rifiuti inerti sono “non

pericolosi” per il sol fatto di essere stati indicati e elencati nella Tabella 1 e in ragione della relativa disciplina comunitaria applicabile), oppure nel senso di implicare che i rifiuti inerti in esame siano solo quelli che possiedano la duplice caratteristica di rientrare nella Tabella 1 (requisito minimo) e di aver superato un accertamento, da effettuarsi di volta in volta, circa la loro non pericolosità in concreto, tenuto conto delle caratteristiche specifiche e peculiari del tipo di inerte (ad esempio, in ragione della sua provenienza, della sua eventuale esposizione a fonti di contaminazione o agenti inquinanti, di origine umana o naturale; ecc.).

Per quanto sin qui esposto, il Ministero è invitato a trasmettere una precisa, dettagliata ed esaustiva relazione integrativa sui punti sopra indicati. Nelle more, l’espressione del parere è sospesa.

P.Q.M.

Nei sensi esposti in motivazione il parere interlocutorio della Sezione.

L'ESTENSORE
Giuseppe Rotondo

IL PRESIDENTE
Paolo Troiano

IL SEGRETARIO
Cesare Scimia, Cinzia Giglio